

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.27 del 31 maggio 2005.

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art.1 PRINCIPI – FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli artt.16, 19, 20 dello Statuto Comunale (approvato con deliberazione di C.C. n.07 del 28/02/2001 e n.25 del 10.04.2001 esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo – Venezia, nella seduta del 26 aprile 2001. Pubblicato all'albo pretorio del Comune di Monselice dall'8.05.2001 al 7.06.2001), i rapporti tra il Comune e le libere forme associative ai fini di promuovere e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di agevolare, per il loro tramite, la partecipazione del cittadino all'attività amministrativa e alla vita dell'ente locale.

Il Comune e le libere forme associative che ispirano la loro attività a favore dei cittadini collaborano con pari dignità nel perseguimento degli interessi pubblici

Art.2 DEFINIZIONE

Con il termine “associazione” si intende ogni libera forma aggregativa costituita con atto pubblico o scrittura privata che assume, in base alle finalità costitutive e statutarie, la forma di organismo associativo. – Ai fini del presente regolamento può definirsi associazione solo quella le cui finalità riconosciute dall'atto costitutivo o dallo statuto non siano lucrative e non siano rivolte a tutelare e promuovere esclusivamente gli interessi dei soci. Sono compresi gli organismi di volontariato sociale, ufficialmente costituiti, nonché i comitati e gli organismi associativi a carattere propositivo e/o consultivo che si prefiggono finalità di promozione e di sviluppo sociale, ivi comprese quelle mirate a far valere i principi delle “pari opportunità”.

Le associazioni, i comitati e le fondazioni strutturati come ONLUS sono riconosciuti ai fini del presente regolamento per le attività sociali, assistenziali, ricreative, sportive e culturali previste nei relativi statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Le ONLUS devono comunque essere costituite ed operare secondo quanto previsto dall'art.10 e seguenti del DLGS n.460/1997.

Art.3 ALBO

Per le finalità di cui agli artt 16, 19 e 20 dello Statuto Comunale è istituito un registro comunale denominato “Albo delle associazioni” che ha la funzione di censire tutti gli organismi associativi aventi sede ed operanti nel territorio comunale e che facciano espressa richiesta di essere registrate. Sono tenute alla registrazione tutte le associazioni di cui al comma precedente che vogliano collaborare con il Comune per il perseguimento degli interessi pubblici o che intendono promuovere, aver riconosciuta e promossa, con gli incentivi ed alle condizioni previste dalle norme vigenti, le rispettive attività di rilevanza sociale.

Gli organismi associativi che chiedono di essere iscritti all'albo comunale devono dimostrare di possedere i requisiti prescritti dal successivo articolo e devono comunque svolgere attività in uno dei seguenti settori di intervento:

- Interventi socio – sanitari

- Tutela diritti umani e impegno civile – Solidarietà internazionale
- Territorio – Tutela e valorizzazione dell' ambiente
- Cultura
- Educazione e formazione
- Economia, Lavoro e Cooperazione Sociale
- Sport
- Tutela e valorizzazione beni monumentali – Attività promozionali per il turismo
- Ass. Combattentistiche, Ass. d'Arma e Ass. fra i congiunti dei Caduti

L'Amministrazione Comunale verificherà il possesso dei requisiti e sulla base delle finalità costitutive e statutarie provvederà ad assegnare l'ambito di appartenenza.

A fianco di ciascun organismo iscritto saranno riportati i seguenti elementi ricognitivi e informativi:

- ❑ Numero d'ordine e data dell'iscrizione
- ❑ Tipo, struttura dell'organismo iscritto
- ❑ Estremi dell'atto costitutivo, statuto e relativa autenticazione e registrazione
- ❑ Tipo di attività svolta
- ❑ Iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS , se riconosciute come tali.

L'iscrizione al Registro è condizione preferenziale per:

- fruire dei benefici economici e delle forme di sostegno attuate dall'Amministrazione Comunale
- ricevere nella propria sede sociale copia degli avvisi di convocazione degli organi collegiali del Comune relativi a questioni attinenti agli obiettivi propri dell'associazione e degli atti che riguardano le stesse materie;
- partecipare alla formazione di procedimenti amministrativi di programmazione
- presentare proposte e modifiche di atti amministrativi
- presentare interrogazioni

Art.4

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Ciascun organismo interessato, tra quelli previsti dal presente regolamento, deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- Essere costituito giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia ossia mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata autenticata o registrata;
- Non perseguire scopi di lucro e finalità che avvantaggino soltanto i soci
- Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- Avere sede nel territorio del Comune e svolgere attività nell'ambito del territorio comunale
- Svolgere le attività e le finalità statutarie anche parzialmente nel territorio del comune anche se la sede legale sia fissata in altro Comune
- Svolgere almeno una delle attività indicate nel precedente articolo
- Le Onlus devono dimostrare l'iscrizione nell'apposita anagrafe tenuta presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 460/1997
- Numero di aderenti, residenti a Monselice, non inferiore a 9 (nove)
- Svolgere attività da almeno un anno, in modo continuativo, a partire dalla data di costituzione

Art.5

MODALITA' ISCRIZIONE

L'iscrizione va richiesta , con istanza indirizzata al Sindaco, indicando le finalità e le attività caratterizzanti l'associazione riconducibili ad uno solo dei settori di intervento di cui all'art.3 del presente regolamento, entro il 30 (trenta) gennaio dell'anno di riferimento. L'albo sarà aggiornato entro i successivi sessanta giorni.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente autenticata o registrata, formalizzata per la costituzione dell'associazione;
- b) copia autentica dello statuto
- c) copia di documenti atti a provare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4
- d) relazione sull'attività che si intende svolgere.

Le associazioni che sono emanazione di associazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale dovranno presentare copia dei documenti indicati ai precedenti commi riferendosi all'associazione cui aderiscono e della quale sono emanazione.

Dovranno altresì produrre la relativa attestazione o documentazione da cui si evinca la regolare dipendenza.

Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui al precedente comma l'attività si intende comprovata se svolta in via autonoma oppure in collaborazione o con il patrocinio di enti pubblici e privati od associazioni riconosciute legalmente ed operanti in altri ambiti territoriali.

Dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza dovrà essere data notizia al legale rappresentante dell'associazione entro 30 (trenta) giorni motivando le cause dell'eventuale rigetto.

Sarà predisposta la modulistica occorrente per la formulazione delle richieste di iscrizione all'albo delle associazioni.

Art.6 RICORSO

L'Associazione la cui richiesta di iscrizione abbia avuto esito negativo può ricorrere alla Giunta Comunale entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto in carta libera. La Giunta Comunale entro 30 giorni esaminerà il ricorso e comunicherà l'esito agli interessati.

Art.7 DURATA ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni ha validità quinquennale e verrà riesaminata su presentazione dell'istanza di rinnovo secondo le modalità di cui all'art.5. In mancanza di presentazione di istanza di rinnovo l'associazione verrà cancellata dall'Albo.

L'associazione si impegna a comunicare, durante il periodo di iscrizione all'Albo, eventuali modifiche che intervengano nell'organigramma statutario entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Art.8 CONSULTAZIONE ASSOCIAZIONI

Nell'esplicazione dell'attività amministrativa che riguarda le associazioni e le organizzazioni associative regolarmente censite il Comune è tenuto a consultare le associazioni che ne abbiano fatto richiesta e ad attivare forme di consultazione per l'acquisizione di pareri su specifici problemi. Ferma restando la disciplina normativa relativa alla partecipazione popolare diffusa con particolare riferimento alle forme di consultazione e di partecipazione popolare previste dalla Legge ,

l'amministrazione può, per una migliore tutela degli interessi collettivi e/o diffusi ascoltare i cittadini associati su materie di esclusiva competenza comunale.

Gli atti amministrativi che incidono o producono effetti sulle attività e sulle materie di competenza delle associazioni devono essere precedute dal parere delle associazioni in particolare il bilancio di previsione.

Art.9

PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI A CONFERENZE DI SERVIZIO

Le associazioni che ne facciano esplicita richiesta sono invitate attraverso loro legali rappresentanti a partecipare a conferenze di servizio e ad altre riunioni indette dall'Amministrazione Comunale per discutere materie inerenti le attività delle associazioni qualora gli argomenti interessino direttamente le associazioni che chiedono di partecipare.

Qualora la seduta sia finalizzata ad acquisire pareri su determinate questioni può essere acquisito seduta stante il parere dell'associazione interessata.

Nel caso in cui i lavori oggetto della riunione siano rivolti a studiare determinate problematiche la partecipazione delle associazioni si estrinseca attraverso il diritto di parola.

Art.10 ISTANZE E PETIZIONI

Le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono formulare al Sindaco interrogazioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

All'interrogazione redatta in forma scritta e sottoscritta dal legale rappresentante viene data pubblicità con l'affissione per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo pretorio.

La risposta all'interrogazione, anch'essa in forma scritta ad opera del Sindaco o dal funzionario responsabile del procedimento a seconda della natura dell'argomento sollevato, dovrà essere data entro 30 (trenta) giorni.

Art.11

INCENTIVAZIONE ATTIVITA DELLE ASSOCIAZIONI

Le iniziative e le attività che gli organismi associativi di cui al presente regolamento si prefiggono di svolgere possono essere sostenute finanziariamente dal Comune in presenza dei presupposti fissati dal regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi alle associazioni ed altri organismi. Per l'attuazione di progetti di rilevanza sociale proposti dal Comune o dall'Associazione può essere stipulata convenzione con il soggetto proponente a condizione che questo dimostri di possedere i requisiti prescritti per lo svolgimento di attività e di servizi in favore dell'ente e comunque nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art.12

COMPETENZE

La competenza a curare gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta dell'albo delle associazioni è devoluta al settore Servizi alla Persona.

Copia dell'*albo delle associazioni* sarà rimessa a tutti i settori operativi dell'Ente e all'ufficio Relazioni con il pubblico.

Art.13

DISPOSIZIONI FINALI

In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la scadenza per la presentazione delle domande al Registro Comunale delle libere forme associative viene fissata al 31 agosto 2005.